

N. 1672

Regio decreto-legge 22 agosto 1919, che approva la convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1919, n. 227)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 febbraio 1911, n. 127;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato della istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, stipulata in Roma il 20 agosto 1919 fra il Governo, rappresentato dai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, la provincia di Roma, rappresentata dal presidente della Deputazione provinciale, il Comune di Roma, rappresentato dal sindaco, e la R. Accademia di Santa Cecilia in Roma, rappresentata dal suo presidente.

Art. 2.

Per il R. Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma è approvata l'annessa tabella A del personale direttivo ed insegnante da sostituire a quella esistente per il Liceo stesso nella tabella A, approvata con la legge 6 luglio 1912, n. 734; sono approvate le modifi-

cazioni alle tabelle B e C approvate con la legge predetta, risultanti dall'annessa tabella B.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1919-920 è istituito nella parte ordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo con la seguente denominazione: Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del R. Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, L. 112.000.

A decorrere dall'esercizio 1919-920 è istituito nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo da mantenersi sino all'esercizio 1921-922 compreso, con la seguente denominazione: Contributi straordinari della provincia e comune di Roma per spese di riparazioni, ampliamento e miglioramento dei locali del R. Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, L. 13.000.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni alla parte ordinaria del bilancio del Ministero della istruzione pubblica a decorrere dall'esercizio 1919-920:

Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica.

Personale di ruolo - Retribuzione per le classi aggiunte.

Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali. (Cap. 87, esercizio 1919-920), L. 256.500.

Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti (Cap. 88, esercizio 1919-920, L. 21.960).

Contributo alla R. Accademia di Santa Cecilia in Roma (Cap. 91, esercizio 1919-920), L. 10.000.

Sussidi ad alunne ed alunni poveri degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica (Cap. 92, esercizio 1919-920), L. 500.

Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale (Cap. 5, art. 5, A), esercizio 1919-920), L. 4500.

È approvata la seguente diminuzione di stanziamenti nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a decorrere dall'esercizio 1919-920:

Assegni fissi al Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ed ai Comuni per l'insegnamento di belle arti e per gli Istituti musicali (Cap. 90, esercizio 1919-920), L. 92.000.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni alla parte straor-

dinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, a decorere dall'esercizio 1919-920:

Lavori di riparazione e sistemazione all'edificio del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (contributo straordinario del comune e della provincia di Roma), L. 13,000.

Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo musicale L. 6600.

Il primo dei predetti stanziamenti sarà iscritto in bilancio per tre esercizi finanziari successivi a partire dall'esercizio 1919-920, il secondo sarà mantenuto in bilancio fino a tanto che restino in vita le persone aventi diritto agli assegni di riposo, indicate nell'allegato 2 annesso al presente decreto; ogni qualvolta una delle persone predette cessi di vivere, lo stanziamento sarà diminuito della somma corrispondente.

Ai pagamenti da eseguirsi sullo stanziamento predetto sarà provveduto mediante mandati a disposizione dell'economista del Liceo musicale il quale ne renderà conto nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il Governo è autorizzato a derogare dalle norme degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1912, n. 734, rispetto alla nomina e alla promozione del personale del R. Liceo musicale di Santa Cecilia (comunque nominato come personale di ruolo o straordinario) in servizio nell'Istituto stesso all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Al personale amministrativo, di biblioteca, disciplinare e di servizio, già nominato stabilmente ai posti del ruolo del Liceo musicale, che in adempimento dell'art. 2 della Convenzione sarà nominato a posti dei ruoli organici annessi alla legge 6 luglio 1912 n. 734, sarà assegnato lo stipendio della classe corrispondente o immediatamente superiore allo stipendio di ruolo od alla retribuzione dai medesimi goduta all'atto dell'applicazione del presente decreto. Ove il detto stipendio risulti superiore a quello dell'ultima classe del grado cui ciascuno sarà assegnato, l'impiegato sarà mantenuto fuori ruolo fino a tanto che non siano stati promossi alla classe del suo nuovo stipendio gli altri impiegati delle classi inferiori dello stesso grado, che già si trovino in ruolo all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Il personale del Liceo musicale di Santa Cecilia, assunto in servizio governativo in applicazione del presente decreto, conserverà

ad *personam* il titolo e gli obblighi derivanti dal posto già occupato nel ruolo del Liceo o (trattandosi di personale straordinario) dalle attribuzioni attualmente esercitate.

Art. 5.

Agli effetti del conseguimento della pensione governativa è valido il servizio prestato in posti di ruolo nel Liceo musicale di Santa Cecilia dagli insegnanti e funzionari già nominati stabilmente a posti medesimi secondo le norme e gli statuti del Liceo.

Nella prima applicazione del presente decreto gli insegnanti ed impiegati, che, a norma degli articoli 41 e seguenti dello statuto approvato con R. decreto 9 agosto 1912, n. 1162, siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, hanno facoltà di optare per la pensione della Cassa nazionale o per quella dello Stato; in caso che optino per la pensione dello Stato, questo si rivarrà verso la Cassa nazionale per la parte di pensione che la Cassa sarà tenuta a liquidare agli iscritti.

Il personale stabile del Liceo musicale di Santa Cecilia nominato in servizio governativo dovrà versare gli arretrati delle ritenute per pensi on relative agli stipendi percepiti a carico del bilancio del Liceo dalla data di assunzione in servizio stabile alla data di nomina in servizio governativo, escluso il periodo per il quale abbiano effettuati versamenti alla Cassa nazionale di previdenza; detto versamento sarà effettuato mediante ritenute mensili sullo stipendio nella misura di un quinto dello stipendio stesso.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: MORTARA.

Registrato alla Corte dei conti con riserva addì 19 settembre 1919
Reg. 189. Atti del Governo a f. 186. GISCI.

CONVENZIONE per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Fra le LL. EE. il comm. avv. Alfredo Baccelli, ministro della pubblica istruzione, Cav. Gr. Cr. Prof. avv. Carlo Schanzer, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato:

Ed i signori:

Comm. Pietro Duca Lante della Rovere Montefeltro Presidente della Deputazione provinciale di Roma, in rappresentanza della provincia di Roma;

Prof. Gr. Uff. Adolfo Apolloni Sindaco di Roma, in rappresentanza del comune di Roma;

M^o. Comm. Raffaele Terziani Vice Presidente della R. Accademia di Santa Cecilia in Roma, in rappresentanza dell'Accademia stessa, i quali hanno dichiarato di intervenire per conto della provincia di Roma, del comune di Roma e della R. Accademia di Santa Cecilia, giusta la preventiva approvazione data alla seguente convenzione dai rispettivi Consigli provinciale e comunale e dal Consiglio direttivo dell'Accademia di Santa Cecilia, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

È revocata la convenzione in data 17 febbraio 1910, approvata con la legge 9 febbraio 1911, n. 127, per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1919 il Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma assume il titolo di Regio e diviene Istituto governativo alla dipendenza del Ministero della pubblica Istruzione.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale insegnante, amministrativo, di biblioteca, disciplinare e di servizio e per la dotazione annua del Liceo musicale di Santa Cecilia. A tale scopo, lo Stato si obbliga di aggiungere ai ruoli approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, un numero di posti non inferiore a quello dei posti contenuti nel ruolo organico del Liceo musicale di Santa Cecilia, approvato con R. decreto 9 agosto 1912, n. 1162.

Il patrimonio mobiliare del Liceo musicale, inventariato a norma dell'art. 11, ultimo comma, della predetta convenzione, approvata con la legge 9 febbraio 1911, n. 127, passa a far parte del patrimonio mobiliare dello Stato, rimanendo destinato ad uso del Liceo musicale.

Il personale stabile del Liceo, in servizio all'atto dell'applicazione della presente convenzione, viene assunto in servizio stabile dallo

Stato e nominato a posti dei ruoli organici approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, con stipendio non inferiore a quello percepito al servizio dell'ente autonomo del Liceo musicale.

Lo Stato si riserva la facoltà di nominare parimenti a posti dei ruoli, approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, il personale straordinario in servizio, a qualsiasi titolo, nel Liceo musicale e nella biblioteca di Santa Cecilia, all'atto dell'applicazione della presente convenzione.

Lo Stato si obbliga a mantenere la dotazione annua complessiva del materiale artistico e didattico e spese di ufficio e di manutenzione del Liceo nella misura di L. 21960 indicata dal bilancio preventivo dell'esercizio 1918-19.

Lo Stato assume a suo carico tutte le passività mobiliari spettanti al Liceo musicale di Santa Cecilia all'atto dell'applicazione della presente convenzione e risultanti dal bilancio preventivo del Liceo Musicale di S. Cecilia per l'esercizio 1918-1919, annesso alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante; in specie si obbliga di continuare, vita natural durante degli aventi diritto, il pagamento degli assegni di riposo al personale cessato del Liceo e di pagare il contributo annuale di L. 10.000 alla R. Accademia di Santa Cecilia in Roma.

Art. 3.

Allo scopo di secondare efficacemente l'azione dello Stato a vantaggio della cultura musicale ed artistica nella città di Roma, sia nei riguardi del Liceo musicale di Santa Cecilia che d'ogni altro Istituto governativo avente finalità di cultura musicale ed artistica, il comune di Roma si obbliga ad un contributo annuo di L. 84.000, pari alla spesa, consolidata nel bilancio preventivo dell'esercizio 1918-1919 per gli stipendi ed assegni del personale del Liceo, all'atto della sua regificazione.

Inoltre, il comune di Roma si obbliga a contribuire, per i primi tre esercizi finanziari successivi a quello in cui ha attuazione la presente convenzione, con un contributo annuo straordinario di L. 10.000 a titolo di concorso alla spesa per le riparazioni occorrenti al fabbricato del Liceo per i danni prodotti, dal terremoto 1915 e per gli ampliamenti e miglioramenti dei locali che il nuovo assetto del Liceo dovesse richiedere. Agli stessi scopi la provincia di Roma si obbliga ad un contributo annuo di L. 28.000, e ad un contributo straordinario per i primi tre esercizi finanziari successivi a quello in cui ha attuazione la presente convenzione di L. 3000.

I contributi annui della Provincia del Comune saranno versati in rate semestrali anticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno alla sezione di R. tesoreria provinciale di Roma.

Art. 4.

Il Liceo musicale di Santa Cecilia sarà governato nei modi e con le

forme prescritte dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, e dalla legge e regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato da una Commissione amministrativa, per quanto concerne l'andamento generale del Liceo e l'amministrazione, dal direttore per quanto concerne la parte tecnica e didattica.

Art. 5.

La Commissione amministrativa del Liceo è composta di due rappresentanti del Ministero della istruzione pubblica, un rappresentante della Provincia, di due rappresentanti del comune di Roma, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due rappresentanti della Regia Accademia di Santa Cecilia e dal direttore dell'Istituto.

Art. 6.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente. Ove però della Commissione amministrativa faccia parte il presidente della R. Accademia di S. Cecilia, questi sarà di diritto il presidente della Commissione. Le due cariche di presidente e di vice presidente non possono essere contemporaneamente tenute da due rappresentanti di un medesimo ente.

Art. 7.

Il sindacato del comune e della provincia di Roma sull'andamento del Liceo si esercita per mezzo dei rispettivi rappresentanti nella Commissione amministrativa.

Art. 8.

Come corrispettivo del loro contributo al mantenimento del Liceo, è riconosciuto alla provincia e al comune di Roma il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, rispettivamente per n. 15 e n. 40 alunni poveri appartenenti alla Provincia e al Comune, che siano stati regolarmente ammessi alla scuola del Liceo (escluse quelle di pianoforte) secondo le norme prescritte dal regolamento.

La provincia di Roma avrà inoltre il diritto di conferire ai giovani poveri regolarmente ammessi alle scuole del Liceo tre borse di studio di L. 800 ciascuna a carico del bilancio dell'Istituto.

Presso il Liceo musicale continuerà a funzionare la scuola normale di canto corale istituita per l'istruzione degli insegnanti elementari del comune di Roma.

Art. 9.

Al Liceo è annessa la biblioteca musicale governativa di Santa Cecilia.

Sarà facoltà della R. Accademia di conservare la biblioteca accademica negli stessi locali della biblioteca governativa; ma essa dovrà formare una sezione a parte, pur essendo affidato il funzionamento agli stessi impiegati.

Art. 10.

La R. scuola di recitazione, annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia con R. decreto 26 luglio 1896, n. 360, è considerata come una sezione del Liceo stesso.

Art. 11.

La R. Accademia di Santa Cecilia e il Liceo musicale conserveranno le sedi occupate all'atto della presente convenzione, nell'edificio demaniale dell'ex-convento delle Orsoline.

L'uso della grande sala continuerà ad essere regolato in base agli accordi attualmente in vigore.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni 99.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno darsene reciproco avviso tre anni prima.

Fatto a Roma in questo giorno 20 agosto 1919.

ALFREDO BACCELLI — CARLO SCHANZER —
ADOLFO APOLLONI — PIETRO LANTE
DELLA ROVERE — RAFFAELE TERZIANI.

Tabella A.

Regio Liceo musicale di Santa Cecilia — Roma

1 Direttore L. 11,600.

1 Vice direttore (indennità decreto Luogotenenziale 30 agosto 1917, n. 1640), L. 1000.

2 Professori di contrappunto, fuga e composizione a L. 7200 ciascuno, L. 14,400.

2 Professori di armonia e contrappunto a L. 5525 ciascuno, lire 11,050.

1 Professore di organo e composizione organistica, L. 5525.

4 Professori di canto (a L. 6100 ciascuno) di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento del canto corale e della scuola normale magistrale, L. 24,400.

4 Professori di pianoforte (a L. 4950 ciascuno) di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento del pianoforte e lettura di partitura per gli allievi del corso di composizione, L. 19,800.

1 Professore di arpa (diatonica e cromatica), L. 4950.

3 Professori di violino (a L. 4950 ciascuno), L. 13,850.

1 Professore di viola con l'obbligo del violino, L. 4950.

1 Professore di violoncello, L. 4950.

1 Professore di contrabbasso, L. 4375.

1 Professore di flauto, L. 4375.

1 Professore di oboe, L. 4375.

1 Professore di clarinetto, L. 4375.

1 Professore di fagotto, L. 4375.

1 Professore di corno, L. 4375.

1 Professore di tromba e trombone, L. 4375.

1 Professore di composizione e strumentazione per banda, L. 5525.

3 Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale a L. 4375 ciascuno, L. 13,125.

1 Professore di armonia e contrappunto complementare, L. 4375.

2 Professori di pianoforte complementare (a L. 4375 ciascuno), L. 8750.

1 Professore di violino complementare, L. 4375.

1 Professore di storia della musica, L. 4375.

1 Professore di letteratura poetica e drammatica, L. 3800.

1 Incaricato di lingua e lettere italiane, L. 3150.

Totale L. 194,575.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella B.

Posti di ruolo da aggiungere alle tabelle B e C approvate con la legge 6 luglio 1912, n. 734

1 Posto di segretario a L. 6650.

1 Posto di segretario a L. 6100.

2 Posti di segretario a L. 5525, L. 11,050.

2 Posti di ispettore disciplinare a L. 4375, L. 8750.

1 Posto di bibliotecario a L. 6100.

1 Posto di distributore a L. 4375.

1 Posto di distributore a L. 3800.

4 Posti di custode inserviente a L. 3150, L. 12,600.

Totale L. 59,425.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Allegato 2

LICEO MUSICALE DI S. CECILIA IN ROMA

Elenco del personale a riposo al 30 giugno 1919.

Falchi Stanislao, prof. di composizione, collocato a riposo il 26 maggio 1915 coll'assegno annuo lordo di L. 2533,33.

Collina Francesco Saverio, prof. di solfeggio, collocato a riposo il 14 maggio 1917 coll'assegno annuo lordo di L. 1200.

Massaruti Luisa, prof. di pianoforte complementare inferiore, collocata a riposo il 13 luglio 1917 coll'assegno annuo lordo di L. 866,67.

Calvelli Emilia, ispettrice, collocata a riposo il 28 giugno 1912 coll'assegno annuo lordo di L. 800.

Ciccolini Aggeo, aiuto negli uffici, collocato a riposo il 28 giugno 1912 coll'assegno annuo lordo di L. 1200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della pubblica istruzione: BACCELLI.